

COMMISSIONE I

**AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA**

VII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARAZZA**

INDICE

| | PAG. |
|---|------------|
| Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>): | |
| Sistemazione in ruolo del personale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza assunto in servizio temporaneo, in possesso di particolari requisiti. (140) | 59 |
| PRESIDENTE | 59, 60, 61 |
| MAROTTA, <i>Relatore</i> | 59 |
| TURCHI | 60 |

La seduta comincia alle 9,10.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Discussione del disegno legge: Sistemazione in ruolo del personale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza assunto in servizio temporaneo, in possesso di particolari requisiti. (140).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione in ruolo del personale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza assunto in servizio temporaneo, in possesso di particolari requisiti ».

L'onorevole Marotta, relatore, ha facoltà di riferire su questo disegno di legge.

MAROTTA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, il ministero dell'interno fu autorizzato a procedere all'arruolamento di un contingente di ufficiali, sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza in servizio temporaneo per adeguare l'organico del corpo alle esigenze del servizio. Attesa la particolare urgenza del momento, il ministero dovette prescindere, fra l'altro, dai normali requisiti fisici, da quello dell'età e dallo stato di celibato previsti dall'articolo 6 del regolamento del corpo.

Dal 1948 ad oggi, nei vari corsi che si sono tenuti per il passaggio ad effettivi, molti degli elementi assunti in servizio temporaneo in virtù del decreto legislativo menzionato sono stati immessi nei ruoli. Ciò però non è avvenuto per coloro che non disponevano dei requisiti necessari: costoro, ora, si trovano condannati a rimanere sempre ausiliari fino a quando noi non daremo loro la possibilità di entrare nel servizio effettivo, nonostante la mancanza di alcuni dei requisiti regolamentari. Questo, appunto, è lo scopo del disegno di legge in base al quale:

a) viene concesso agli ufficiali in servizio temporaneo di partecipare al primo concorso ordinario che verrà bandito per la nomina a sottotenente del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, anche se sprovvisti

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1953

di laurea, ma purché in possesso di un diploma di scuola media superiore;

b) viene consentito ai sottufficiali, alle guardie scelte e alle guardie di pubblica sicurezza coniugati e che non abbiano superato i 35 anni di età di essere arruolati nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza, derogando dal regolamento che prescrive il limite di età ai 28 anni.

Per tutti è posta la condizione di aver prestato almeno tre anni di servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Come si vede, il disegno di legge presentato dal Governo mira a facilitare la sistemazione di parecchi elementi; esso però non sana la situazione al cento per cento, perché non prescinde del tutto dal requisito dell'età e da quello dell'altezza che, com'è noto, è previsto in metri 1,68 per gli ufficiali e in 1,65 per le guardie. Francamente io sarei un pò più largo di quanto non sia stato il Ministro proponente, soprattutto in considerazione del lungo periodo di servizio lodevolmente prestato da questo personale, e pertanto, mi riservo di presentare alcuni emendamenti in sede di discussione degli articoli. Per esempio, io prescinderei anche dal requisito dell'altezza: se una guardia di pubblica sicurezza non raggiunge un metro e 65 centimetri di altezza, non potrà essere impiegato nelle parate, ma potrà ugualmente prestare il suo servizio, dal momento che ha già dato prova di saperlo fare.

Come avverrà il passaggio di questi elementi nei ruoli?

Per gli ufficiali il disegno di legge prevede la possibilità di partecipare ai concorsi che verranno banditi o che sono in corso di espletamento all'atto dell'entrata in vigore di questo disegno di legge per la nomina a sottotenente. Naturalmente questa norma ha suscitato molte obiezioni e richieste da parte degli interessati i quali, nonostante rivestano attualmente il grado di capitano o di tenente, usufruendo di questa legge dovranno concorrere per diventare sottotenenti, sia pure di ruolo. Essi hanno quindi chiesto una disposizione che permetta loro di mantenere il grado attualmente rivestito.

Una siffatta richiesta — per quanto spiegabile — urta contro esigenze di organizzazione e di giustizia. Per le prime, va notato che, attualmente, nei vari gradi di ufficiale, non vi sono posti disponibili per l'immissione di questi elementi nel grado attuale; per quanto riguarda le esigenze di giustizia, se noi ac-

contentassimo questi capitani e tenenti attualmente in servizio temporaneo, li porremmo in condizione più vantaggiosa di quei loro ex colleghi che, possedendo i requisiti, hanno partecipato ai precedenti concorsi ed hanno ottenuto l'immissione nel ruolo con la nomina a sottotenente. Francamente, si creerebbe una disparità di trattamento non opportuna e non consigliabile. Tutt'al più si potrebbe (ed io sottopongo la proposta alla Commissione) riconoscere il servizio prestato dagli ufficiali e dalle guardie in qualità di ausiliari ai fini del raggiungimento del minimo di anzianità per la promozione al grado superiore. In questo modo si concederebbe loro una ulteriore facilitazione per compensarli, almeno parzialmente, della perdita del grado.

Per i sottufficiali, invece, il problema non esiste dal punto di vista organizzativo, ma resta sempre valida la obiezione relativa alla sperequazione con coloro che, possedendo i requisiti, hanno partecipato ai corsi precedenti e sono entrati nei ruoli come semplici guardie. Anche per i sottufficiali, quindi, io ritengo che possa stabilirsi quel temperamento cui accennavo del riconoscimento del servizio prestato come ausiliari ai fini del raggiungimento del minimo di anzianità prescritto per i concorsi e le promozioni.

Il disegno di legge governativo stabilisce, infine, all'articolo 3, che al personale in servizio temporaneo di polizia che presenti domanda di cessazione dal servizio entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, debba essere corrisposta una indennità *una tantum* pari ad una mensilità di stipendio, comprensiva dell'importo mensile dell'indennità speciale di pubblica sicurezza e dell'indennità di servizio speciale e del rateo della tredicesima mensilità, per ogni anno di servizio prestato. Ciò allo scopo di facilitare lo sfollamento di quegli elementi che, per non essere in possesso dei requisiti minimi richiesti da questo disegno di legge, preferiscono lasciare il corpo. L'onorevole Cappugi, facendosi portavoce delle aspirazioni degli interessati, ha presentato degli emendamenti intesi a migliorare questo trattamento di liquidazione. Io non mi dichiaro contrario a tali emendamenti, ma desidero sentire al riguardo il parere del Governo, dopo di che mi rimetterò alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TURCHI. Noi non siamo contrari a questo disegno di legge, ma, poiché desidereremmo intervenire in sede di discussione

generale per chiedere alcuni chiarimenti ritengo sia il caso di rinviare la discussione ad altra seduta perché, come la Commissione sa, è necessario iniziare stamane l'esame delle proposte di legge in materia elettorale che sono all'ordine del giorno della Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio presentata dall'onorevole Turchi.

(È approvata).

Il seguito della discussione del disegno di legge è quindi rinviato ad una prossima seduta.

La seduta termina alle 9,30.

*IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
AVV. CORALDO PIERMANI*

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI